COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 28/06/2025

OGGETTO
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) APPROVATO CON DCC 9 DEL 29/04/2025: INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 09:10, in Bolano, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione straordinaria nelle persone dei Signori:

N.	Nome	Presente	Assente
1	ADORNI PAOLO	X	
2	FERRARINI ELENA	X	
3	FRANCHI GIANMARCO		X
4	INSIGNITO ALESSANDRO	X	
5	POLLONI PAOLO	X	
6	SCAPPAZZONI ELISA	X	
7	SCAPPAZZONI TIZIANA	X	
8	SILVESTRI MASSIMO	X	
9	VALLESE AUGUSTO	X	
10	ANGELINI ENRICO	X	
11	ARZA' BENEDETTO	X	
12	CIULLO MARIA GRAZIA	X	
13	FERRETTI INCERTI VALTER	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. Enti Locali) il Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Sani.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTE:

- la Deliberazione di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- la Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento che sono alla base dei piani economici finanziari del servizio integrato dei rifiuti e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR-2";

- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che con decorrenza 01/01/2023 adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 668, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), a norma del quale: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

DATO ATTO CHE:
- Con DCC. n. 50 del 22/12/2005, il Comune di Bolano ha affidato "in house" ad ACAM AMBIENTE S.p.a. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ex art. 113 comma 5 lettera c) D. Lgs. 267/2000, fatti salvi gli effetti delle successive modifiche normative, per la durata di anni 23 a far data dall'1/01/2006;
- Con DCC n. 50 del 21.12.2017 è stato approvato l'accordo di investimento tra IREN SPA da una parte e ACAM SPA e tutti i soci dall'altra parte;
- con decorrenza 1° novembre 2018 ACAM SPA è stata fusa per incorporazione in IREN SPA e, a seguito della fusione, IREN SPA è subentrata nella titolarità di ogni rapporto, convenzione, contratto in essere con ACAM SPA, nel settore idrico e ambientale;

DATO ATTO che i presupposti per l'istituzione della Tariffa Corrispettiva sono:
- la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, conformi ai requisiti e alle previsioni del D.M. 20 aprile 2017;
- l'espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel Regolamento comunale ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 147/2013;

PRESO ATTO del Decreto Ministeriale 20/04/2017 avente oggetto "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2017)";

RICHIAMATA la DCC 37 del 19 dicembre 2024, con la quale è stata programmata l'introduzione della tariffa corrispettiva del servizio integrato e disposto di procedere, con le necessarie attività propedeutiche per la formazione della banca dati e avvio del periodo sperimentale di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, affinché il Gestore possa concludere l'avvio dei sistemi di misurazione entro il 30/06/2025 e di conseguenza introdurre dal 2026, un sistema di tariffazione puntuale in regime di corrispettivo;

DATO ATTO CHE, con DCC 5 del 15 marzo 2025 sono state approvate le nuove modalità di conferimento dei rifiuti urbani che consentiranno, dal 1° luglio 2025, la contabilizzazione mediante tariffa puntuale del conferimento della frazione residua;

PREMESSO che il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP) è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2025;

DATO ATTO che, secondo il DPCM n. 24/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/2025, le utenze domestiche con ISEE inferiore a 9.530 euro (o 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico) potranno beneficiare di una riduzione del 25% sulla tassa sui rifiuti (TARI).

CONSIDERATO che, come espresso nell'art. n. 27 del vigente regolamento TARIP, secondo quanto stabilito dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2025, ai nuclei famigliari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rientrante nei parametri sotto riportati, verrà riconosciuto un'agevolazione a copertura del 25% della TARIP annuale. Le soglie definite dal sopracitato DPCM, che potranno essere riviste dall'autorità ogni tre anni, prevedono il riconoscimento del bonus sociale alle famiglie con un ISEE:
• fino a 9.530 euro;
• fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico.
Il riconoscimento del *bonus sociale* è determinato in automatico, pertanto, l'utente non deve alcun documento o dichiarazione al Comune;

PRESO ATTO che, a seguito di ulteriori valutazioni dell'amministrazione in merito alle agevolazioni per le utenze domestiche, è stato ritenuto opportuno reintrodurre l'esenzione di cui all'art. n. 26-b del precedente regolamento TARI approvato con DCC 22/2014 e successivamente aggiornato con DCC 7/2016, DCC 21/2021 e DCC 2/2023;

DATO ATTO che suddetto articolo stabilisce che ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 possono essere esentate dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari aventi nell'anno considerato un indicatore della situazione economica equivalente - ISEE non superiore al limite stabilito dal vigente regolamento dei servizi socio-assistenziali degli ambiti territoriali sociali del distretto socio sanitario "riviera e val di Vara" n. 17 per la fruizione dei benefici economici previsti (€ 6.500,00);

VISTO che:

- il godimento del suddetto beneficio è condizionato alla presentazione di apposita istanza all'Ufficio Tributi da parte del soggetto interessato entro e non oltre il 31 dicembre, per l'anno in corso, ed il suo accoglimento produce l'esenzione a far data dal 1° gennaio dello stesso anno;
- l'ottenimento del beneficio consente lo sgravio dell'importo a carico;
- il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate;
- nella fattispecie l'istanza produce i suoi effetti per il solo anno d'imposta considerato; per ottenere l'esenzione il contribuente dovrà presentare istanza annuale allegando attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da soggetti autorizzati. Qualora successivamente alla presentazione della stessa intervengano mutamenti delle condizioni familiari e/o economiche del nucleo familiare, il contribuente ha l'obbligo di darne tempestiva notizia all'ufficio tributi entro 30 giorni, aggiornando i dati contenuti nella DSU presentata per il rilascio dell'ISEE;
- le agevolazioni sopra indicate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la loro copertura dovrà essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

DATO ATTO pertanto che, gli utenti che posseggono un ISEE inferiore a € 6.500,00, otterranno, ai sensi del sopra menzionato, DPCM n. 24/2025, automatica riduzione della TARIP pari al 25%;

PRESO ATTO CHE l'art. 10 ter del Decreto-Legge 25/2025, noto anche come Decreto PA, convertito in legge (L. 69/2025) ha differito al 30 giugno il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei regolamenti della TARI e della TARIP;

RITENUTA opportuna l'applicazione dell'ulteriore esenzione di cui all'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 ai detentori di ISEE inferiore ai 6.500,00 Euro annui, i quali previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 dicembre, per l'anno in corso, potranno ottenere l'esenzione dell'ulteriore 75% della TARIP;

ACQUISITO il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal responsabile dell'area Amministrativo-Finanziaria, dott. Daniele Montebello;

ACQUISITO il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal responsabile dell'area Amministrativo-Finanziaria, dott. Daniele Montebello;

L'Assessore Polloni dà lettura alla relazione che viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ("Relazione Assessore Polloni"). L'Assessore conclude l'intervento precisando che, al momento della predisposizione del regolamento TARIP, non era chiaro se e come potevano cumularsi i due benefici, inoltre doveva essere valutato l'impatto sul bilancio. A seguito della approvazione di questa proposta, si dovrà provvedere ad accurata informazione per spiegare ai cittadini la diversa operatività dei due benefici.

Il Consigliere Ferretti Incerti Valter, del gruppo di minoranza "Democrazia Cristiana", ringrazia l'Assessore per la chiarezza dell'esposizione, che, sostanzialmente, ha anticipato la risposta su quanto si intendeva chiedere. Osserva che, per il bonus sociale, opera l'automatismo, invece, per il beneficio che l'Amministrazione intende introdurre, occorre presentare apposita istanza e consegnare l'ISEE ogni anno. In ragione di ciò è fondamentale che i cittadini siano bene informati, al fine di non perdere una opportunità di cui avrebbero diritto. Il Consigliere Ferretti dichiara che il voto sarà favorevole.

Il Consigliere Angelini Enrico, capogruppo del gruppo di minoranza "Bolano Futura", chiede quale è stato il costo del beneficio lo scorso anno;

L'Assessore Polloni risponde che il costo è stato di 18.000 euro e che, su tale dato, ci si è basati, in proporzione, per calcolare, in via presuntiva, il costo dello sgravio relativo alla annualità in corso, stante la contemporanea operatività dei due benefici;
Il Sindaco conclude ringraziando la minoranza per la condivisione della proposta e mette in evidenza come i Consiglieri Ferretti e Angelini abbiano posto l'accento su due aspetti fondamentali: il bonus sociale, diversamente dal beneficio comunale, opera in automatico; il costo del bonus sociale ricade sugli altri contribuenti, diversamente dal beneficio comunale che è a carico del bilancio. Apparentemente, il bonus sociale è una misura più efficace, stante l'automatismo; in realtà è una misura iniqua e ipocrita: iniqua perché si basa solo ed esclusivamente sull'ISEE, che sappiamo non essere attendibile, stante l'entità dell'evasione fiscale nel nostro paese; ipocrita perché scarica il costo sugli altri utenti TARI.
Il Presidente del Consiglio comunale, Silvestri Massimo mette ai voti la proposta;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano, essendo (dodici) i componenti del Consiglio presenti, tutti votanti,

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di dare possibilità di usufruire dell'ulteriore esenzione del restante 75% della TARIP a coloro che hanno ISEE inferiore al limite stabilito dal vigente regolamento dei servizi socio-assistenziali degli ambiti territoriali sociali del distretto socio sanitario "riviera e val di Vara" n. 17 per la fruizione dei benefici economici previsti (€ 6.500,00) e che già beneficeranno della riduzione automatica del 25% sulla TARIP ai sensi del DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2025, per gli utenti con ISEE fino a 9.530 Euro.

3. Di modificare pertanto il regolamento TARIP attualmente in vigore, nel solo art. 27, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2025, come da documento allegato.

4. Di approvare, pertanto, il nuovo regolamento così come modificato.

5. Di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

6. Di dare atto che essendo stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2025-2027 in data 19/12/2024, il Comune dovrà effettuerà le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani nonché gestore della riscossione.

8. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs 360/98.

9. Di provvedere agli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sottosezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il presente regolamento.

Con voti unanimi e favorevoli resi in separata e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente Consiglio Comunale	Sindaco	Segretario Comunale
Silvestri Massimo	ADORNI PAOLO / InfoCamere S.C.p.A.	Dott.ssa Marilena Sani

(atto sottoscritto digitalmente)